



214/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80139 del
registro di segreteria, dal Sig. XX

(c.f. omissis) nato a omissis (omissis) il
omissis e residente a omissis (omissis) alla Via
omissis omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.
Danilo Argeri ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio di quest'ultimo in Bari alla Via Carrante
1/F;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

- Ministero della Difesa, a seguito di integrazione del contraddittorio, costituito in proprio;

per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del DPR 1092/1973 con il coefficiente del 2,44% e corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge; e per la riliquidazione della pensione, con adeguamento al trattamento stipendiale conseguito nel 2012;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n.184/2024 di integrazione del contraddittorio con il Ministero della Difesa;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Massimo Zhara Buda in sostituzione per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS, il Ten. Col. Roberto Sulla per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, Sottufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano, riferisce di essere stato collocato in congedo

assoluto dal 29-10-2008 ed essere titolare di pensione provvisoria iscr.n. 16080976, sulla base del decreto del Ministero della Difesa del 9/12/2009, con diritto al trattamento pensionistico erogato dall'INPS e calcolato con il sistema misto, alla data del 29 ottobre 2008.

2. Ricorre in giudizio per la riliquidazione della pensione secondo i criteri previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% alla quota retributiva del sistema misto.

3. Inoltre, contesta la determinazione della pensione, calcolata sulla base dell'atto dispositivo nr. 156 in data 17.11.2008, che ha considerato il trattamento corrispondente al grado di Maresciallo Capo (parametro 133), nonostante il ricorrente sia stato promosso al grado di 1° maresciallo (parametro 164,70) con decorrenza 28 ottobre 2008, con atto dell'Amministrazione del 22 giugno 2012. Al riguardo, rappresenta che la richiesta indirizzata con pec all'INPS in data 18 luglio 2023 è rimasta inevasa.

4. L'INPS si è costituito evidenziando che il trattamento pensionistico del 2008 è stato definito

con decreto dal Ministero della Difesa (non evocato in giudizio) e, essendo la pensione anteriore al 2010, l'Istituto è solo ordinatore secondario di spesa (come precisato dalla circolare INPDAP n.19/2009). La domanda pertanto andava posta nei confronti del Ministero, sia per l'eventuale riconoscimento del computo di cui all'art. 54, nonché per il ricalcolo del trattamento pensionistico in funzione dell'avvenuta promozione al grado superiore.

Ha comunque riferito di aver chiesto in data 11/09/2024 al Ministero della Difesa il prospetto degli anticipi di pensione, dopo aver ricevuto il decreto n. 182-2016/PO del Ministero della Difesa, che ha conferito al ricorrente la pensione definitiva.

In conclusione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sostanziale, ha chiesto di tenere indenne l'INPS dalle spese di lite, e, comunque, in caso di riconoscimento del beneficio domandato, di accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale su tutte le competenze economiche richieste da parte avversa sui ratei di pensione.

5. Con ordinanza n.184/2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con il Ministero della Difesa.

6. Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, precisando che il Sig. XX è stato promosso al grado di Primo Maresciallo a decorrere dal 28/10/2008 ed è cessato per riforma il successivo 29/10/2008, così permanendovi per un solo giorno. Con atto dispositivo n. 160 del 12/11/2012, applicativo tra l'altro del nuovo contratto *medio tempore* approvato con DPR 01/10/2009 n. 185, l'Ente di amministrazione rideterminava il trattamento stipendiale ai fini del calcolo della pensione ordinaria, in € 16.473,62, a decorrere dal 29/01/2009. In seguito, è stato emanato il decreto definitivo di pensione ordinaria n. 75715 dell'11/05/2016, che ha liquidato in favore dell'interessato l'importo lordo annuo di € 21.246,80 a decorrere dal 29/10/2008 e di € 21.283,07, a decorrere dal 01/10/2009 (netto € 16.473,62). Il Ministero ha specificato che il parametro stipendiale, applicato in seguito alla promozione a Primo Maresciallo, è rimasto invariato

(133), avendo il ricorrente maturato meno di 2 anni e 4 mesi nel grado e non essendo destinatario dello scatto di cui al d.lgs. n. 82/2001, che ai sensi dell'art. 4 non è stato applicato.

Quanto all'art. 54, il Ministero ritiene di non dover applicare il parametro definito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1 /QM/2021 del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021. Il Ministero difatti con circolare ha ritenuto di dover operare nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata [segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPS (allora INPDAP) è subentrato nella competenza della liquidazione delle relative pensioni], con revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del d.P.R. 1092/1973". Ritiene che non sussista il diritto alla riliquidazione della pensione che, lungi dall'essere

assoluto e incondizionato, è soggetto a limiti e condizioni che il sistema stesso disciplina.

Il Ministero, in sintesi e in via principale, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.

7. All'odierna udienza, le parti si sono riportate a quanto già dedotto specificandone i profili di rilievo.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame è duplice.

10. La prima riguarda l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio, come nel caso in esame, questione risolta a seguito del superamento di contrasto giurisprudenziale, ad opera

delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, che si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, affermando che il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio e collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni utile ai fini previdenziali, per la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per coloro con oltre 15 anni al 31/12/1995, sia per chi vantasse meno di 15 anni a tale data.

11. In sintesi, e con rinvio alle ampie motivazioni espresse dalle richiamate SSRR, si applica il coefficiente di 2,44 % annuo, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Nell'odierna fattispecie, non risulta in atti la riliquidazione, da parte dell'INPS in considerazione del fatto che -essendo la pensione anteriore al 2010- compete al datore di lavoro e l'Istituto è ordinatore secondario di spesa. Il Ministero di contro non ha

applicato l'aliquota richiesta ritenendo il beneficiario incorso in decadenza.

Orbene, atteso che non risulta in atti e non è cpmprovato che il provvedimento definitivo, cioè il decreto del 2016, sia stato notificato o comunicato all'interessato, che ha pertanto conosciuto il provvedimento in questa sede giudiziale, non può considerarsi incorso in alcuna supposta decadenza ex art. 205 del D.P.R. 1092/1973. Ed inoltre la sentenza QM 12/2021 delle SSRR è del settembre 2021, ed il ricorso è stato depositato nel mese di settembre 2023 e notificato nel 2024.

Ciò considerato, avendo il ricorrente meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995, il ricorso su questo capo di domanda è accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota retributiva della pensione liquidata appunto con il sistema misto, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Al riguardo, si tiene conto anche della circolare

INPS n.199/2021, che chiarisce che, "nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell'articolo 54, primo comma, del DPR 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, salvo l'effetto di eventuali atti interruttivi anteriori".

Sono pertanto dovuti al ricorrente i ratei così rideterminati, e gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della domanda giudiziale al Ministero della Difesa, legittimato passivo, essendo la pensione anteriore al 2010. Difatti pur avendo inviato richieste all'INPS via pec nel 2023, l'interessato doveva sapere che l'interlocutore era il Ministero, e quindi solo la notifica del ricorso nei confronti dell'Amministrazione datore di lavoro ha interrotto il termine prescrizione. Con riferimento agli oneri accessori sulla maggior somma spettante, vanno calcolati gli interessi nella misura legale e la

rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. Le amministrazioni convenute devono provvedere ciascuno per quanto di competenza.

Il Ministero della Difesa è quindi condannato alla riliquidazione del trattamento definitivo di pensione, nei termini suddetti, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, ed a trasmettere all'INPS ed all'interessato il provvedimento entro i 10 giorni dall'adozione. L'INPS nei successivi 30 giorni dalla comunicazione dovrà adempiere a quanto di relativa competenza.

12. Quanto al secondo capo di domanda, volto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione del parametro stipendiale 164,70, in funzione dell'avvenuta promozione al grado di Primo Maresciallo a decorrere dal 28/10/2008, si ritiene che il Ministero abbia applicato il corretto parametro stipendiale in seguito alla promozione a

Primo Maresciallo, che è rimasto invariato (133), avendo il ricorrente maturato meno di 2 anni e 4 mesi nel grado e non essendo destinatario dello scatto di cui al d.lgs. n. 82/2001, che ai sensi dell'art. 4 non è stato applicato. Ciò, in quanto, essendo stato l'interessato promosso in data 28/10/2008 ovvero nello stesso giorno della cessazione, il medesimo non aveva maturato 7 anni di anzianità nel grado di Primo Maresciallo (come previsto nell'allegato "D" al d. lgs. 30 maggio 2003 n. 193, riportato nella circolare applicativa n. 0141677 della Direzione generale del personale militare del 05/11/2004). Al riguardo si considera quanto disposto dall'art. 2187 del d.lgs. 66/2020 (COM).

Il capo di domanda è rigettato.

13. Le spese legali sono compensate, tenuto conto della parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, accogliendo il primo capo di domanda, nei limiti della prescrizione quinquennale dei ratei dalla notifica del ricorso al Ministero della Difesa, e rigettando il secondo capo di domanda.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.04.2025 10:41:18
GMT+02:00